



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

(Provincia dell'Aquila)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 27/03/2018	Atto n. 5
Oggetto:	APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2018 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTISETTE, del mese di MARZO, alle ore 18:49 nella sala Comunale di Pero dei Santi

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettere d'invito del Presidente del Consiglio, si è riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Num.	Cognome e Nome	Carica	Presente
1	CICCHINELLI SARA	SINDACO	S
2	TOMEI ALESSIO	CONSIGLIERE	S
3	BALDASSARRE DANIELE	CONSIGLIERE	N
4	CERRONI SERGIO	CONSIGLIERE	S
5	FIOCCHETTA MAURA	PRESIDENTE	S
6	CICCHINELLI ANNA MARIA	CONSIGLIERE	S
7	VENDITTI STEFANO	CONSIGLIERE	S
8	CECCHINI GIOVANNI	CONSIGLIERE	N
9	DI FRANCESCO ANTONIO	CONSIGLIERE	S
10	CECCHINI FABRIZIO	CONSIGLIERE	N
11	FARINA ELENA	CONSIGLIERE	S

- Componenti assegnati: Sindaco e n. 9 Consiglieri;
- Componenti in carica: Sindaco e n. 9 Consiglieri;
- Presenti 8
- Assenti 3

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 TUEL), il Segretario Comunale MASTROIANNI SARA.

Ha assunto la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale FIOCCHETTA MAURA, la quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31-03-2017 con la quale sono state determinate le tariffe della componente TARI per l'anno 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30-07-2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

VISTA la Legge di bilancio 2018 n. 205 del 27-12-2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29-12-2017 in particolare l'art. 1 comma 38 che proroga al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 9 febbraio 2018 con il quale è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 da parte degli enti locali;

VISTO il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera "a" della legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014-2015-2016-2017-2018, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1 tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27-12-2013 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:

1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta **dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)**, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

TENUTO CONTO che il comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

- 1) Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
- 2) Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
- 3) Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile;
- 4) Coefficienti di produzione Kg/m² annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
- 5) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stata attribuita, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come seguito riportato:

SUPERFICIE	NUMERO OCCUPANTI
Da 0 a 50 mq	1
Da 51 a 80 mq	2

Da 81 a 300 mq	3
Da 301 a 400 mq	4
Da 401 a 500 mq	5
Oltre 500 mq	6

CONSIDERATO che per l'anno d'imposta 2018, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni;
- per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- **con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2018 l'ente ha approvato il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2018 con un costo complessivo di € 201.633,60 suddiviso in costi fissi totali € 48.350,00 pari al 25,1781%, costi variabili totali € 143.682,00 pari al 74,8219% e Tributo Provinciale € 9.601,60.**

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2018 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € **201.633,60** così ripartiti:

		Previsione 2018
	COSTO FISSO	€/a
CSL	Spazzamento	25.150,00
CARC	Amministrativi, accertamento, riscossione	13.100,00
CGG	Costi generali di gestione	5.050,00
CCD	Costi comuni diversi	5.050,00
AC	Altri costi operativi di gestione	0
CK	Costi d'uso del capitale	0
TCF	TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)	48.350,00

	COSTO VARIABILE	€/a
CRT	Raccolta e trasporto R.S.U.	97.868,00
CTS	Costi trattamento e smaltimento rifiuti	33.988,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo	0
CRD	Costi di raccolta differenziata per materiale	11.826,00
TCV	TOTALE COSTI VARIABILI	143.682,00
	TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	192.032,00
	Tributo Provinciale 5%	9.601,60
	TOTALE	201.633,60

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l'anno 2018 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

PRENDENDO a riferimento l'incidenza delle utenze domestiche e non domestiche del ruolo TARI 2017 è stato determinato che la percentuale del 94,49% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze domestiche mentre il 5,51% è da porre a carico delle utenze non domestiche.

Per l'anno 2018, per le utenze domestiche e non domestiche è stato determinato quanto segue:

- a) nell'ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 25,1781% e quella a carico della parte variabile è pari al 74,8219%;
- b) nell'ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 25,1781% e quella a carico della quota variabile è pari al 74,8219%;

PRESO ATTO, ancora, dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE		
COSTI FISSI	45.685,92	2.664,08	2.417,50	50.767,50		
COSTI VARIABILI	135.765,12	7.916,88	7.184,10	150.866,10		
TOTALE	181.451,04	10.580,96	9.601,60	201.633,60		

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

con voti favorevoli n.6 e astenuti n. 2 (Di Francesco Antonio e Farina Elena) su n. 8 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare le tariffe componente TARI anno 2018 (Tassa sui Rifiuti)**, come risultanti da **prospetti allegati "A" e "B"**;
- 3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:
 - utenze domestiche 94,49%
 - utenze non domestiche 5,51%
- 4) di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
- 5) **di stabilire il termine del versamento della tassa per l'anno 2018 in due rate la prima entro il 10/05/2018 - la seconda entro il 30/09/2018.**

- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 30/07/2014 da applicare a far data dal 01/01/2014;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno.

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

- 8) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.
- 9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000, previa apposita e distinta votazione con voti favorevoli n. 6 e astenuti n.2 (Di Francesco Antonio e Farina Elena) su n. 8 Consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

(Provincia dell'Aquila)

Pareri : ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA RAGIONERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) PER L'ANNO 2018 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI PAGAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Civita D'Antino, li 20/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULPIZIO MARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Imputazione della spesa al capitolo _____ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno _____ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _____ che presenta sufficiente disponibilità.

Civita D'Antino, li 20/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SULPIZIO MARIO

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Presidente
FIOCCHETTA MAURA

Il Segretario Comunale
MASTROIANNI SARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno **05/04/2018** con il numero **176** e vi rimarrà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

Civita D'Antino, li 05/04/2018

Il Funzionario addetto alla pubblicazione
CICCHINELLI ANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

- è divenuta esecutiva il giorno **27/03/2018**

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000).

ovvero

- diverrà esecutiva il giorno

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000).

Civita D'Antino, li 05/04/2018

Il Segretario Comunale
MASTROIANNI SARA